Città di Narni

Provincia di Terni

P. IVA 00178930558

AREA Affari generali, gestione risorse, servizi sociali – Zona Sociale N. 11

Piazza dei Priori n° 1 – 05035 Narni (TR)

INDIRIZZO PEC: comune.narni@postacert.umbria.it

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER LA "VITA INDIPENDENTE" A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

(DPCM del 21 dicembre 2020)

Cod. CUP n. B59I20001790003

Il Comune di Narni – Capofila Zona Sociale n° 11 - in virtù:

- della *Convenzione* per *la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria* sottoscritta tra i Comuni di Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni (capofila), Otricoli, Penna in Teverina;
- della DGR n. 1079 del 28/09/2017 così come successivamente modificata ed integrata con DGR 1420 del 27/11/2017, con la quale è stata approvata la "*Linea Guida*" in materia di vita indipendente della persona con disabilità da ora in poi 'Linea guida';
- della "*Convenzione per la gestione dei servizi afferenti l'integrazione socio-sanitaria ivi inclusa la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza*" tra il Comune di Narni, capofila della zona sociale 11 e l'Azienda USL n. 2;
- della Convenzione tra la Regione Umbria e il Comune di Narni – capofila zona sociale n° 11 – per l'attuazione del progetto Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" stipulata a seguito dell'assegnazione delle risorse con DGR 984 del 20/10/2021, approvata per conto della stessa zona sociale 11 dal Comune di Narni con la Deliberazione della Giunta comunale n. n. 66 del 14/03/2024
- della Determinazione Dirigenziale n° 423 del 10/11//2025 di pubblicazione del presente avviso;

Emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi per i progetti per la vita indipendente a favore delle persone con disabilità.

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

Art.1 – Finalità ed obiettivi

1) Vita indipendente significa, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere con piena consapevolezza, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte nel perseguire, alla pari con gli altri, la propria autonomia possibile. A tale scopo, occorre far sì che, le "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione" e che inoltre, "abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società".

2) Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU mira infatti a garantire alle persone con disabilità pari dignità ed uguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all'interno della società, la sua centralità e l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) in relazione alle proprie scelte.

3) Il percorso per la vita indipendente è rivolto allo sviluppo progressivo dell'autonomia della persona destinataria dell'intervento; ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in ragione delle capacità, potenzialità e necessità ed in adesione al principio della massima personalizzazione della risposta.

Art. 2 – Oggetto dell'intervento, tipologia e durata.

1) Il progetto per la "vita Indipendente" garantisce l'autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile e dell'empowerment nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale ad impatto possibilmente decrescente attraverso l'utilizzo di soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente. Il progetto, in quanto teso a garantire il pieno sostegno nell'intero percorso di vita per l'inclusione sociale della persona con disabilità, è condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, anche al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a quelli già attivati;

1) Il progetto per la "*vita indipendente"* che verrà approvato nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 5 del presente avviso, e comunque a seguito di valutazione multidimensionale, dovrà definire almeno:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le attività da svolgere;
c) gli interventi e le prestazioni da finanziare, con le risorse di cui al presente avviso, nei limiti di quelle eligibili ed eventualmente con le altre risorse nazionali, regionali o locali. Le azioni dovranno garantire quanto più possibile la "*vita indipendente"* e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;

2) Il contributo per la realizzazione del progetto di "*vita indipendente*", nella misura individuata dal successivo art. 6, è concesso, anche alternativamente, per:

a) **l'utilizzo delle prestazioni lavorative di assistente/i personale/i sulla base di contratto/i di lavoro i nel rispetto della normativa vigente**;
b) la locazione dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto per la "*vita indipendente"*, sulla base di un contratto regolarmente stipulato e registrato o in caso di *co-housing,* di cui al successivo comma 5 del presente articolo, per la quota di pertinenza;
c) i costi relativi agli ausili tecnologici all'autonomia personale;

3) Con riferimento all'assistente personale di cui alla lettera a) del precedente comma 3, la persona con disabilità, prioritariamente, lo sceglie autonomamente ed instaura con esso direttamente un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. In tal caso la responsabilità della scelta dell'assistente personale e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali), sono esclusivamente a carico della persona con disabilità. **La persona con disabilità può in alternativa anche utilizzare altre forme giuridiche per usufruire delle prestazioni lavorative da parte dell'assistente personale pur sempre nel rispetto della normativa in materia. In ogni caso fra l'assistente personale e la persona con disabilità non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale);**

4) Il progetto per la "*vita indipendente"* può essere realizzato in un contesto abitativo singolo o *in co-housing* in piccoli gruppi, di massimo tre persone;
5) Gli ausili tecnologici all'autonomia personale devono risultare congrui rispetto agli obiettivi, al contenuto e alla realizzazione del progetto di "*vita indipendente"*;

6) La durata del progetto per la "vita indipendente" non può superare il termine massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto, così come specificato al successivo art. 6 c. 3 del presente avviso, ma può avere una durata anche inferiore sulla base della programmazione delle attività adottata;

7) Il "patto per la vita indipendente", di cui al successivo art. 5 comma 5, può prevedere la conversione dei servizi ed interventi già in atto e finanziati con risorse diverse da quelle oggetto della presente misura.

Art. 3 Destinatari finali e requisiti di accesso.

1) Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti personali per la "vita indipendente" le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un'età superiore a 64 anni;

b) essere:

b1. cittadini italiani;

b2. cittadini comunitari;

b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;

b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata;

c) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

d) essere residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale N. 11, ossia Narni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli, Penna in Teverina;

e) essere in accertata condizione di disabilità ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 della legge 104/1992[1];

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

[1] Legge 104/1992, Art. 3: 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Art. 4: 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

f) avere un ISEE socio-sanitario d'importo pari o inferiore ad Euro 35.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente.

2) Possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti ai precedenti commi, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del superamento della residenzialità, nei limiti e nei termini previsti dalla Linea guida al punto 5.

Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.

1) La domanda contenente la proposta progettuale per la "vita indipendente" e la relativa richiesta di contributo (di seguito "domanda"), deve essere presentata dalla persona con disabilità in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 o da chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità

a) presso il proprio Comune di residenza, con una delle seguenti modalità:

• tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;

• tramite consegna a mano al protocollo dell'ente;

b) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.narni@postacert.umbria.it;

2) Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita la prima validamente ricevuta in ordine di tempo.

Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale e all'albo on line del Comune di Narni – capofila zona sociale 11 - fino al quindicesimo giorno successivo.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

a) la data di ricezione dell'ufficio protocollo del Comune di residenza (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;

b) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;

c) la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

1) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'allegato A) - Sezione 1 "Domanda di ammissione - Progetto personale per la "vita indipendente" a favore delle persone con disabilità" e Sezione 2 "Formulario di progetto personale per la vita indipendente", parte integrante e sostanziale del presente avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato A) devono essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.

2) La domanda per lo svolgimento del progetto per la "vita indipendente" in co-housing, deve essere presentata in forma congiunta (massimo 3 richiedenti) utilizzando la modulistica di cui all'allegato A.1) – Sezione 1 "Domanda di ammissione - Progetti personali per la vita indipendente in co-housing a favore delle persone con disabilità", e Sezione 2 "Formulario di progetto per la vita indipendente in co-housing", parte integrante e sostanziale del presente avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato A.1) devono essere compilate

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.

3) La domanda deve contenere:

a) i dati anagrafici della persona con disabilità, e se necessario, di chi la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);

b) dichiarazione di essere cittadini italiani/comunitari/familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata;

c) dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di status di rifugiato o di status di protezione sussidiaria;

d) autocertificazione di accertato handicap che assume connotazione di gravità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 legge 104/92, L. n. 104/1992);

e) certificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

f) progetto personale per la "vita indipendente", recante:

– gli obiettivi di vita che si intendono perseguire quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli connessi a: salute, relazioni affettive e di cura, relazioni sociali, autonomia ed autosufficienza personale, formazione, lavoro, mobilità, espressione personale;

– descrizione analitica dello stato in essere e della prevista evoluzione del progetto, accompagnata da coerente ed aggiornata documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto;

– descrizione delle necessità della persona con disabilità;

– conseguenti richieste di prestazioni e relativa tempistica di attuazione;

– costi previsti, con riferimento alle tipologie ammissibili;

– dichiarazione da parte della persona con disabilità e/o da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di assunzione di responsabilità nell' attuazione del progetto;

– dichiarazione, da parte della persona con disabilità, o se necessario, da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nell' individuazione dell'assistente personale con il quale si contrarrà un rapporto di lavoro regolare, assumendo i correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro;

- dichiarazione in merito allo svolgimento di un precedente progetto di Vita Indipendente finanziato con risorse, regionali, nazionali o comunitarie, eventualmente con indicazione della data di scadenza, se il progetto è in corso, della data di conclusione, anche anticipata, se il progetto è terminato o di interruzione/rinuncia allo stesso;

4) Le dichiarazioni, di cui al precedente comma, devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto per la "vita indipendente" e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

Art. 5 - Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e patto per la vita indipendente".

1. L'Ufficio di Piano della Zona Sociale 11, in coordinamento con l'Ufficio di Cittadinanza della medesima zona sociale, procede all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. L'amministrazione si riserva, tuttavia, di istruire le ulteriori domande pervenute solo in caso di accertamento di disponibilità di risorse o di aumento delle dotazioni finanziarie.

2. Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare: ammessa a successiva valutazione tecnica o non ammessa con motivazione

3. Qualora la domanda risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la "vita indipendente" verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.

4. Le domande risultate ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica da parte di apposita Commissione, convocata e coordinata dall'Ufficio di Piano, composta dal personale dell'Ufficio di Cittadinanza e dalle Assistenti Sociali case manager di ciascun Comune competente per ogni singolo caso.

5. La valutazione è finalizzata a verificare la coerenza tra gli obiettivi indicati nel progetto per la "Vita Indipendente", le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche tenendo conto dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. E' facoltà dell'Assistente Sociale proporre al richiedente di rimodulare o integrare il progetto sia che nei contenuti che nella documentazione

6. Le fasi istruttorie di ammissibilità e di valutazione tecnica devono concludersi entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

7. Il provvedimento contenente l'esito della valutazione e l'eventuale concessione del contributo sarà comunicato tramite apposita notifica scritta, con invito per la persona con disabilità alla sottoscrizione del "patto per la vita indipendente" entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza. Il "patto per la vita indipendente" dovrà essere sottoscritto insieme al case manager e al referente delegato dal Direttore del Distretto competente, qualora presente, e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso.

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

Art. 6 – Dotazione finanziaria, spese ammissibili e ammontare del contributo

1. Il presente avviso si colloca all'interno del quadro programmatorio delle Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in tema di Vita Indipendente di cui alla DGR 984 del 20/10/2021 "Atto di programmazione delle risorse finanziarie, relative alle annualità 2020 – risorse aggiuntive del FNA di cui al DPCM del 21 dicembre 2020 relative ai Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Determinazioni";

2. Il Comune di Narni – capofila zona sociale 11 - destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di **€ 88.000,00.** Si specifica che, in presenza di domande in graduatoria eccedenti la dotazione finanziaria, la cui proposta di progetto, valutata idonea, non risulti finanziabile, si procederà allo scorrimento in presenza di ulteriori risorse per le medesime progettazioni, fatta salva ogni ulteriore valutazione dell'amministrazione comunale rispetto agli indirizzi attuativi delle sperimentazioni in materia di vita indipendente. Si specifica di seguito il riparto delle risorse programmato secondo il formulario di progetto:

a) assistente/i personale/i 70.000,00 €;

b) abitare in autonomia 8.000,00 €;

c) inclusione sociale e relazionale 2.000,00 €;

d) domotica 8.000,00 €;

3. Ad ogni beneficiario verrà erogato, a fronte di rendicontazione delle spese ammesse documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile, un massimo di € 1.000,00 al mese per tutta la durata del progetto di vita indipendente relativo al presente avviso (finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali);

4. Ai sensi del punto 13 delle Linee guida regionali per la vita indipendente per particolari motivi, validati dall'equipe che effettua la valutazione tecnica il contributo mensile può essere integrato di ulteriori 400,00 €;

5. Il "patto per la vita indipendente" può essere rimodulato, sulla base della revisione periodica effettuata dalla UVM, con riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali o di salute dell'interessato e il contributo concesso può essere rimodulato nei limiti di quanto previsto al precedente comma.

6. Il progetto per la "vita indipendente", finalizzato a favorire la domiciliarità della persona con disabilità, non può prevedere attività indirizzate a sostenere interventi in strutture di accoglienza residenziale o semiresidenziale, fermo restando quanto stabilito dalla Linea guida e le prestazioni sanitarie assicurate dai LEA[2].

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

Art. 7 – Modalità e tempi di erogazione del contributo e di rendicontazione

1) La persona con disabilità destinataria dell'intervento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del "patto per la vita indipendente" comunica l'avvio del progetto all'Ufficio di Cittadinanza del proprio comune di residenza, presentando, a pena di decadenza, salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano della Zona sociale 11, dietro motivata richiesta, la documentazione attinente alle tipologie di costi previsti nel progetto per la "vita indipendente" come di seguito specificato:

- copia del contratto di lavoro con l'assistente personale e la comunicazione obbligatoria all'inps di inizio del rapporto di lavoro;

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

- copia del preventivo/ordine relativo agli ausili tecnologici all'autonomia personale;

- copia spese per trasporto sociale;

- copia del preventivo/ordine relativo alle spese di domotica

2) Ai fini della rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione e della conseguente erogazione della quota di contributo la persona con disabilità o, se necessario, chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, presenta all'Ufficio di Piano della Zona sociale n° 11, la seguente documentazione:

a) per il costo del personale

- cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

- report/timesheet delle attività svolte dall'assistente personale sottoscritti da quest'ultimo e dalla persona con disabilità o suo legale rappresentante.

b) Per i costi di locazione e le spese utenze:

[2] DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

- contratto di locazione debitamente registrato dell'unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto personale per la vita indipendente, o per la quota di pertinenza in caso di cohousing;

- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioé assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

c) Per i costi di ausili tecnologici all'autonomia personale di cui all'art. 6, comma c, n.3):

- documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;

- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

d) Per i costi di trasporto sociale

documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;

e) Per i costi di domotica

documento giustificativo della spesa, nel rispetto della normativa vigente;

- documentazione che attesti l'effettiva quietanza di pagamento e che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

3) Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di concessione:

a) prima tranche: pari al 40% del contributo concesso, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1;

b) seconda tranche: pari al 40% del contributo concesso, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2 attestante la spesa di almeno il 20% del contributo di cui alla lettera a);

c) il restante 20% del contributo concesso, previa positiva determinazione da parte dell'Ufficio di Piano, a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro 1 mese dal termine di conclusione del progetto di "vita indipendente".

Art. 8 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

1. Tutti i requisiti previsti all'art. 3, c. 1 e c. 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) c) e) e f) nonché della residenza in uno dei Comuni della Zona sociale n. 11, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio di cittadinanza del proprio comune di residenza entro 15 giorni.

3. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del progetto di "vita indipendente" l'amministrazione si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio di cittadinanza del proprio comune di residenza entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, gli uffici competenti della zona sociale 11 procederanno a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi e inferiori a sei presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i sei mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

4. Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.

5. Nell' ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al destinatario solo:

- le spese quietanzate sostenute fino al mese precedente la data della decadenza o la data di conclusione anticipata del progetto per i costi di cui al precedente art. 6 comma 5 lett. a) e b).

- le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o la data di conclusione anticipata del progetto per i costi di cui al precedente art. 6 comma 5 lett. c).

6. Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 9 saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. il Comune di Narni, in qualità di capofila della Zona sociale n° 11, tramite i Servizi competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

2. Sono previste, da parte del Comune di Narni – capofila zona sociale 11, dalla Regione o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sull'attuazione del progetto personale per la "vita indipendente" e sulla corretta attuazione dell'azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la "vita indipendente".

Art. 10 - Informazioni sul procedimento.

1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Area Dipartimentale Affari generali, gestione risorse e sevizi sociali del Comune di Narni;

2) Il Responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Dipartimentale Affari generali, gestione risorse e sevizi sociali del Comune di Narni.

3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Area Affari generali, gestione risorse e sevizi sociali del Comune di Narni – Piazza dei Priori n° 1 – 05035 Narni (TR) tel. 0744/747207-0744/747292 – mail: servizisociali@comune.narni.tr.it

4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante richiesta scritta per posta ordinaria o via pec all'indirizzo comune.narni@postacert.umbria.it all'Area Dipartimentale Affari generali, gestione risorse e sevizi sociali del Comune di Narni - – Piazza dei Priori n° 1 – 05035 Narni (TR), con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali". E, comunque, ai sensi del medesimo D.lgs. si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025

procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Ill Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Narni – capofila zona sociale n° 11; Il Responsabile del trattamento è il Responsabile all'Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali del Comune di Narni

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i richiedenti autorizzano il Comune di Narni a richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Terni, in via esclusiva.

Art. 13- Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati:

A.1) - Domanda di ammissione - Progetto personale per la "vita indipendente" a favore delle persone con disabilità (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la vita indipendente (Sezione 2).

A.2) – Domanda di ammissione - Progetto personale per la "vita indipendente" a favore delle persone con disabilità in co-housing (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la" vita indipendente" in co-housing. (Sezione 2).

Comune di Narni prot.partenza n.0041218 del 11-11-2025